

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7\_TA(2013)0558

**Coordinamento dei donatori UE in relazione agli aiuti allo sviluppo****Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul coordinamento dei donatori UE in relazione agli aiuti allo sviluppo (2013/2057(INL))**

(2016/C 468/12)

*Il Parlamento europeo,*

- visti l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, gli articoli 9 e 151 e l'articolo 153, paragrafo 1, lettera e),
- visti gli articoli 209 e 210 TFUE,
- vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000,
- visti la dichiarazione di Parigi del 2005, il programma d'azione di Accra del 2008 e il partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo del 2011,
- vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo» <sup>(1)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 dal titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011)0637),
- viste le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2012: «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento» <sup>(2)</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 15 maggio 2007, sul «Codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo» <sup>(3)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 28 settembre 2006 su «Cooperare di più, cooperare meglio: il pacchetto 2006 sull'efficacia degli aiuti dell'UE» <sup>(4)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sul seguito dato alla dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti <sup>(5)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sul quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti <sup>(6)</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» su un quadro operativo sull'efficacia degli aiuti, del 17 novembre 2009 <sup>(7)</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» (ministri dello Sviluppo) sulla divisione dei compiti trasversale ai paesi, del 14 giugno 2010 <sup>(8)</sup>, che aggiungono o sostituiscono vari elementi al quadro operativo sull'efficacia degli aiuti,

<sup>(1)</sup> GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Doc. 9369/12.

<sup>(3)</sup> Doc. 9558/07.

<sup>(4)</sup> GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 373.

<sup>(5)</sup> GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 100.

<sup>(6)</sup> GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 80.

<sup>(7)</sup> Doc. 15912/09.

<sup>(8)</sup> Doc. 11081/10.

**Mercoledì 11 dicembre 2013**

- viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» (ministri dello Sviluppo) del 9 dicembre 2010 su «Responsabilità reciproca e trasparenza: quarto capitolo del quadro operativo UE sull'efficacia degli aiuti» <sup>(1)</sup>,
  - visto il testo consolidato concernente il quadro operativo sull'efficacia degli aiuti del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, dell'11 gennaio 2011 <sup>(2)</sup>,
  - vista la relazione dell'ottobre 2009 dal titolo «Aid Effectiveness Agenda: Benefits of a European Approach» (Programma sull'efficacia degli aiuti: vantaggi di un approccio europeo), realizzata su incarico della direzione generale dello Sviluppo della Commissione <sup>(3)</sup>,
  - vista la relazione finale del marzo 2011 dal titolo «Programmazione congiunta pluriennale», realizzata su incarico della direzione generale dello Sviluppo della Commissione <sup>(4)</sup>,
  - vista la «Relazione finale sulla valutazione della dichiarazione di Parigi: fase 2», pubblicata nel maggio 2011,
  - vista la «Relazione sul costo della non Europa» sul tema «Increasing coordination between EU donors» (Intensificare il coordinamento tra i donatori dell'UE), presentata alla commissione per lo sviluppo il 10 luglio 2013,
  - vista la decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (2010/427/UE) <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 9 (Strumenti dell'azione esterna e programmazione),
  - visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0393/2013),
- A. considerando che le recenti stime della suddetta «Relazione sul costo della non Europa» indicano che se l'UE e gli Stati membri concentrassero gli aiuti su un numero più limitato di paesi e di attività, si risparmierebbero 800 milioni di EUR all'anno grazie alla riduzione dei costi di transazione, e che si potrebbero risparmiare altri 8,4 miliardi di EUR se l'attribuzione per paese fosse totalmente coordinata e avesse come unico obiettivo la riduzione della povertà;
- B. considerando che un coordinamento più efficiente a livello dell'Unione è fondamentale in un contesto che, nel complesso, ha registrato progressi limitati verso il raggiungimento dell'obiettivo delle Nazioni Unite di mettere a disposizione, entro il 2015, lo 0,7 % del reddito nazionale lordo come aiuto pubblico allo sviluppo;
- C. considerando che, a fronte dei mutamenti demografici internazionali e della maggiore interdipendenza futura tra quello che oggi è il mondo in via di sviluppo e l'Unione nel suo complesso, una maggiore efficienza della spesa per gli aiuti allo sviluppo renderà l'assistenza sul campo più efficace e comporterà l'ulteriore vantaggio di generare in futuro un maggiore rispetto reciproco;
- D. considerando che l'azione coordinata dall'Unione nel suo complesso, in particolare mediante la creazione di un comitato composto da rappresentanti della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo, presenta un valore aggiunto che, in termini di leva politica e finanziaria, è maggiore della somma delle singole azioni dei 28 Stati membri e della Commissione;
- E. considerando che l'Unione e gli Stati membri devono continuare a dare l'esempio in tema di riduzione della frammentazione degli aiuti dando piena attuazione agli impegni internazionali in materia di efficacia degli aiuti e dello sviluppo assunti a Parigi, Accra e Busan e avanzando sulla base dei progressi compiuti nell'attuale processo di programmazione congiunta;

<sup>(1)</sup> Doc. 17769/10.

<sup>(2)</sup> Doc. 18239/10.

<sup>(3)</sup> Progetto n. 2008/170204 — Versione 1.

<sup>(4)</sup> Progetto n. 2010/250763 — Versione 1.

<sup>(5)</sup> GU L 201 del 20.5.2010, pag. 3.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- F. considerando che il coordinamento dei donatori dell'Unione dovrebbe contribuire all'obiettivo di eliminare tutti gli aiuti vincolati formali e informali e di trasformare «il programma sull'efficacia degli aiuti» in un «programma per l'efficacia dello sviluppo»;
- G. considerando che le iniziative Unione tese a intensificare il coordinamento dei donatori sono per lo più di carattere facoltativo e non vincolante, e che il codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo ha dato risultati limitati;
- H. considerando che i trattati offrono all'Unione la base giuridica per rafforzare la coerenza e l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione;
- I. considerando che la Commissione deve fungere da forza propulsiva per la piena attuazione del programma sull'efficacia degli aiuti e dello sviluppo a livello dell'Unione;
- invita l'Unione e gli Stati membri a onorare gli impegni sottoscritti con la dichiarazione di Parigi, il programma d'azione di Accra e il partenariato globale di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo, obiettivo ostacolato principalmente dalla mancanza di volontà politica, dalla burocrazia e da costi di transazione elevati; rammenta, a tal proposito, che una delle condizioni essenziali per realizzare il programma sull'efficacia degli aiuti consiste nel sottoscrivere appieno il principio di titolarità democratica, in base al quale le strategie di sviluppo devono essere condotte dal paese e riflettere l'impegno di tutte le parti interessate a livello nazionale;
  - invita l'Unione e gli Stati membri a utilizzare appieno le disposizioni giuridiche in materia di sviluppo del TFUE che sanciscono la complementarità fra l'Unione e gli Stati membri nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (articoli 208 e 210 TFUE) al fine di rafforzare l'efficace coordinamento fra i donatori dell'Unione;
  - chiede un coordinamento più efficace da parte dell'Unione e degli Stati membri, anche attraverso la programmazione congiunta, che includa la divisione dei compiti all'interno dei paesi al fine di evitare la sovrapposizione delle azioni e costi di transazione elevati; ribadisce altresì la necessità di effettuare un'attenta analisi delle esigenze specifiche di ciascun paese beneficiario, garantendo nel contempo che i progetti finanziari siano integrati nell'economia locale e vadano a beneficio dei più bisognosi;
  - chiede che la divisione dei compiti trasversale ai paesi sia coordinata più efficacemente dall'Unione e dagli Stati membri al fine di rispondere alla problematica dei «paesi beniamini» e dei «paesi orfani dell'aiuto»; sottolinea che la politica dell'Unione sulla divisione dei compiti deve garantire che le questioni orizzontali quali i diritti umani, l'uguaglianza di genere e i cambiamenti climatici siano affrontate integralmente; sottolinea altresì che l'obiettivo di aumentare l'impatto degli aiuti e ottenere risultati migliori e più redditizi non deve portare a una politica di sviluppo con scarsa propensione al rischio che si concentri esclusivamente sui «paesi facili»;
  - invita a riesaminare i vantaggi comparati dell'Unione e degli Stati membri nella divisione dei compiti nel settore dello sviluppo valutandone i punti di forza e le debolezze, e coinvolgendo nell'analisi lo Stato membro interessato (o la Commissione) nonché altri donatori e paesi partner;
  - osserva tuttavia che è necessario un maggiore coordinamento anche con la comunità internazionale e, soprattutto, con gli attori locali, in particolare i governi locali, i parlamenti nazionali, la società civile e le ONG; ricorda che l'ottavo obiettivo di sviluppo del Millennio, «formare una partnership globale per lo sviluppo», promuove un'ampia partecipazione e una stretta collaborazione tra tutti gli attori dello sviluppo;
  - sottolinea che, mettendo in comune le risorse fornite dai paesi donatori, le organizzazioni multilaterali di sviluppo hanno la possibilità di aumentare l'efficacia degli aiuti e massimizzare l'efficienza; rileva che l'uso delle risorse stanziolate dalle organizzazioni internazionali aiuta anche lo scambio di informazioni tra donatori sulle attività di sviluppo, con conseguente maggiore trasparenza e responsabilità;
  - evidenzia che è importante sostenere lo sviluppo delle capacità di tali paesi in modo che possano costruire le competenze, il know-how e le istituzioni necessarie a gestire efficacemente il proprio sviluppo; rileva l'importanza del libero commercio, dell'economia di mercato e dell'imprenditorialità in modo che gli stessi paesi in via di sviluppo siano in grado di combattere la povertà, creando uno sviluppo economico sostenibile e riducendo la loro dipendenza dagli aiuti esterni; sottolinea altresì l'importanza di promuovere e difendere il buon governo e che le autorità dei paesi beneficiari combattano la corruzione e potenzino la loro infrastruttura di bilancio per essere in grado di salvaguardare le loro entrate fiscali, combattere l'evasione fiscale e l'illegittima fuga di capitali;

**Mercoledì 11 dicembre 2013**

9. sottolinea il ruolo crescente di donatori non tradizionali, di investimenti del settore privato e di flussi finanziari filantropici verso i paesi in via di sviluppo che pongono ulteriori sfide al coordinamento; è del parere che il nuovo quadro per il coordinamento dei donatori dell'Unione in materia di aiuti allo sviluppo debba anche esplorare le possibilità di integrare questi aspetti, sulla base degli impegni assunti attraverso il partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo;
10. sottolinea l'importanza di un approccio differenziato all'efficacia degli aiuti, che tenga conto del livello di sviluppo dei paesi partner (meno sviluppati, fragili o a reddito medio) e delle loro esigenze specifiche; tale approccio differenziato deve basarsi su indicatori di sviluppo multidimensionali che vadano oltre il PIL e che tengano conto della povertà, della disuguaglianza e della vulnerabilità del paese;
11. invita gli Stati membri a utilizzare appieno i nuovi strumenti elettronici per il coordinamento dei progetti, come la banca dati «Official Development Assistance to Mozambique Database» (ODAMoz), la cui creazione è stata finanziata dall'Unione;
12. invita l'Unione ad adoperarsi affinché gli impegni in materia di efficacia degli aiuti e dello sviluppo siano pienamente rispecchiati in tutti i meccanismi finanziari pertinenti alla cooperazione allo sviluppo;
13. sottolinea che, in un contesto di vincoli ai bilanci nazionali e dell'Unione determinati dalle difficoltà economiche e dalla crescente preoccupazione, a livello politico, di dimostrare maggiore efficacia nella spesa per lo sviluppo, un migliore coordinamento dei donatori diventa imprescindibile, l'Unione deve assumere un ruolo chiave nella sua promozione, e il coordinamento deve riguardare tutti i principali aspetti di tutti i progetti di sviluppo, tra cui la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione;
14. ritiene che, a causa del loro carattere facoltativo e non vincolante, le attuali iniziative dell'Unione volte a intensificare il coordinamento dei donatori non abbiano sfruttato interamente le potenzialità dell'Unione e degli Stati membri al fine di rendere gli aiuti allo sviluppo più efficaci ed efficienti; invita pertanto l'Unione e gli Stati membri a definire un nuovo strumento di coordinamento che assuma la forma di un regolamento;
15. chiede alla Commissione di presentare, preferibilmente entro il 31 dicembre 2015 e in ogni caso non oltre il primo semestre del 2016, sulla base degli articoli 209 e 210 TFUE, una proposta di atto sugli aspetti normativi del coordinamento dei donatori dell'Unione in relazione agli aiuti allo sviluppo, a seguito dell'adozione e dell'attuazione di una tabella di marcia di azioni preparatorie per agevolare l'entrata in vigore di tali aspetti normativi, attenendosi alle raccomandazioni particolareggiate esposte nell'allegato al presente documento;
16. invita la Commissione e il SEAE a valutare detta tabella di marcia sulla base di una serie di indicatori precedentemente concordati; a tale processo parteciperebbero, da un lato, le delegazioni dell'UE insieme alle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri nei paesi partner e, dall'altro, la DG DEVCO e il SEAE insieme ai rappresentanti degli Stati membri; in tale processo la Commissione e il SEAE riferirebbero al Parlamento europeo al fine di concordare l'attuazione della tabella di marcia;
17. constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;
18. ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.
-

Mercoledì 11 dicembre 2013

## ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

## RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

**Raccomandazione 1 (sull'obiettivo e l'ambito di applicazione del regolamento da adottare)**

L'obiettivo del regolamento deve essere quello di codificare e potenziare meccanismi e pratiche ai fini di una migliore complementarità e di un efficace coordinamento degli aiuti allo sviluppo. Il suo ambito di applicazione deve garantire una soluzione adeguata al problema di incrementare l'efficacia e l'efficienza degli aiuti allo sviluppo dell'Unione.

Il regolamento deve applicarsi agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE.

**Raccomandazione 2 (sui principi generali che devono disciplinare il coordinamento tra i donatori UE)**

Il regolamento deve codificare i seguenti principi:

- **Titolarità:** l'Unione e gli Stati membri devono rispettare la leadership dei paesi partner ed allinearsi alle strategie promosse dai governi centrali. Ove opportuno, occorre che essi prevedano azioni per contribuire a rafforzare la capacità dei paesi partner di promuovere quadri operativi finalizzati al coordinamento dei donatori.
- **Armonizzazione:** l'Unione e gli Stati membri devono attuare modalità comuni a livello nazionale per la programmazione (programmazione congiunta) e collaborare per ridurre il numero delle ricognizioni diagnostiche e delle missioni sul campo effettuate separatamente e spesso ripetute. Devono inoltre delegare ai donatori principali l'esecuzione delle attività per le quali uno dei donatori dispone di un vantaggio comparativo a livello settoriale o nazionale.
- **Allineamento:** l'Unione e gli Stati membri devono basare il proprio supporto complessivo (strategie nazionali, dialogo politico e programmi di cooperazione allo sviluppo) sulle strategie nazionali di sviluppo dei partner e sulle analisi periodiche dei progressi compiuti nell'attuazione delle medesime. Per rendere meno pesante l'amministrazione degli aiuti, devono utilizzare quale prima opzione i sistemi dei paesi beneficiari. L'Unione e gli Stati membri devono evitare di creare strutture dedicate per la gestione quotidiana e la realizzazione di progetti e programmi che beneficiano di aiuto.
- **Prevedibilità dei finanziamenti:** ai fini di un efficace coordinamento degli sforzi di sviluppo, l'Unione e gli Stati membri devono fornire ai paesi in via di sviluppo informazioni tempestive sui piani di spesa e/o di attuazione futuri contenenti dati indicativi sull'assegnazione delle risorse, onde consentire ai paesi partner di integrarle nella loro programmazione a medio termine.
- **Trasparenza e responsabilità reciproca:** l'Unione e gli Stati membri devono collaborare con i paesi partner per definire sistemi reciprocamente concordati che assicurino valutazioni affidabili dei risultati, della trasparenza e della responsabilità dei sistemi nazionali, nonché per migliorare la disponibilità e la qualità dei dati nei paesi partner. È opportuno promuovere ulteriormente le iniziative chiave che concorrono al raggiungimento di tali obiettivi, come la garanzia di trasparenza Unione e l'iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali.
- **Un approccio differenziato:** nell'attuare il regolamento si deve perseguire un approccio differenziato a seconda dei contesti e delle esigenze di sviluppo, in modo da offrire ai paesi e alle regioni partner programmi di cooperazione specifici, concepiti su misura e basati sulle loro necessità, strategie, priorità e punti di forza.
- **Analisi, valutazione e discussione dei risultati:** l'Unione deve monitorare l'attuazione del regolamento e riferire in merito. Le azioni intraprese devono essere oggetto di una relazione annuale destinata ai parlamenti nazionali e al Parlamento europeo.

**Mercoledì 11 dicembre 2013**

### ***Raccomandazione 3 (sulla programmazione congiunta)***

Il regolamento deve codificare l'impegno dell'Unione e degli Stati membri a intensificare la loro partecipazione alla programmazione congiunta pluriennale in linea con le strategie di sviluppo dei paesi partner, compresa, nella massima misura possibile, la sincronizzazione con i cicli di programmazione a livello dei paesi partner. Il quadro di programmazione congiunta è uno strumento pragmatico finalizzato a migliorare la divisione dei compiti e deve integrare e potenziare le attuali modalità di coordinamento dei donatori al fine di evitare processi paralleli superflui.

È necessario che il regolamento garantisca un monitoraggio attivo dei progressi a livello nazionale e di sedi da parte dell'Unione, onde assicurare avanzamenti costanti rispetto agli attuali impegni e il debito rispetto dei calendari per l'attuazione del quadro di programmazione congiunta dell'Unione.

### ***Raccomandazione 4 (sulla divisione dei compiti)***

L'Unione e gli Stati membri hanno elaborato un'ampia gamma di principi guida sulle modalità effettive di divisione dei compiti. Il codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo fornisce orientamenti all'Unione e agli Stati membri e deve essere attuato con celerità in tutti i paesi partner.

#### *Raccomandazione 4.1: sulla divisione dei compiti a livello di paese*

L'Unione e gli Stati membri devono ridurre i costi di transazione limitando il numero di donatori Unione attivi in iniziative di cooperazione e di dialogo politico a livello settoriale. A tale scopo, devono elaborare e attuare piani di disimpegno da un settore ai fini di una migliore concentrazione settoriale, sulla base di un dialogo con i governi partner e altri donatori nonché di un'analisi di impatto delle possibili carenze di finanziamenti.

#### *Raccomandazione 4.2: sulla divisione dei compiti trasversale ai paesi*

Al fine di ridurre la frammentazione degli aiuti tra i paesi e la proliferazione dei donatori, l'Unione e gli Stati membri devono far sì che le loro attribuzioni per paese siano realizzate con cognizione di causa, anche tenendo conto delle intenzioni e delle opportunità degli altri Stati membri in relazione all'impatto dell'Unione. Gli Stati membri devono perseguire l'obiettivo di una migliore concentrazione geografica, mentre la Commissione deve svolgere una funzione di coordinamento, in particolare nei paesi orfani. A tale proposito, le analisi e le strategie congiunte dell'Unione per i paesi «beniamini» e i paesi «orfani» potrebbero servire da punto di partenza per una migliore divisione dei compiti trasversale ai paesi.

### ***Raccomandazione 5 (sul monitoraggio dei progressi a livello nazionale e di sedi)***

Il regolamento deve codificare i meccanismi per la segnalazione dei progressi relativi a un maggiore coordinamento dei donatori a livello nazionale prevedendo, fra l'altro, la comunicazione di quanto segue: a) informazioni disaggregate su tutti i flussi di aiuti pertinenti; b) progressi sul fronte dei processi di programmazione congiunta, con particolare attenzione alla divisione dei compiti; c) prove dell'avvenuta riduzione dei costi di transazione conseguente alla divisione dei compiti; d) l'integrazione della pianificazione congiunta e della divisione dei compiti nei processi di pianificazione strategica.

Le informazioni di cui sopra devono essere messe a disposizione dei paesi partner affinché possano riportarle nei rispettivi documenti di bilancio nazionali promuovendo in tal modo la trasparenza nei confronti dei parlamenti, della società civile e di altri pertinenti soggetti interessati.

### ***Raccomandazione 6 (sul coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel monitoraggio del coordinamento dei donatori)***

Il regolamento deve contenere disposizioni volte a intensificare il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel monitoraggio del coordinamento dei donatori. A tal fine, è opportuno che si tengano riunioni annuali tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali ai fini della valutazione dei progressi e della discussione dei risultati.

### ***Raccomandazione 7 (sulla relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio)***

Il regolamento deve contenere disposizioni in merito a una valutazione da assicurare tramite relazione annuale. La Commissione deve esaminare i progressi compiuti nell'attuazione delle misure adottate a norma del regolamento e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al comitato di cui alla raccomandazione 9, una relazione annuale sull'attuazione del regolamento e sui risultati in termini di coordinamento dell'assistenza dell'Unione.

---

**Mercoledì 11 dicembre 2013**

Tale relazione deve essere presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

La relazione annuale deve basarsi sulle informazioni relative all'anno precedente fornite dalle sedi e dai referenti sul campo. Occorre che essa valuti i risultati degli sforzi tesi a intensificare il coordinamento delle politiche di sviluppo dell'Unione e degli Stati membri avvalendosi, per quanto possibile, di indicatori specifici e misurabili di progresso in materia di raggiungimento degli obiettivi del regolamento.

***Raccomandazione 8 (sulla revisione)***

La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti l'attuazione del regolamento nei primi tre anni, corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a introdurre le necessarie modifiche.

***Raccomandazione 9 (sull'istituzione del comitato per il coordinamento)***

Il regolamento deve includere disposizioni relative all'istituzione di un comitato. Il comitato deve adottare un proprio regolamento e deve essere composto di rappresentanti provenienti dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

---